



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA

Articolo 1

Destinazione di utilizzo degli impianti

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo della pista di atletica leggera posta nella struttura comunale durante gli orari di apertura al pubblico.
2. L'utilizzo della pista d'atletica è consentito per la pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate e in subordine, per la preparazione fisico atletica di altre discipline compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e comunque tali da non arrecare nocimento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità degli impianti e al regolare svolgimento delle attività sportive promosse dalla soc. Nuova Sondrio Calcio e dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2

Accesso agli impianti

1. L'accesso all'impianto e l'utilizzo del medesimo è consentito ai tecnici accreditati presso la Fidal, agli atleti appartenenti a gruppi, società ed enti sportivi ed extra sportivi o singole persone a cui sia stato concesso l'uso temporaneo dell'impianto stesso.
2. L'entrata per coloro che utilizzano l'impianto è posizionata presso l'ingresso di via Valeriana 33 a Sondrio. L'apertura del cancello è consentita esclusivamente tramite badge nominativo.
3. I minori sono ammessi solo in presenza del proprio tecnico o istruttore responsabile o genitore.
4. I badge dovranno essere richiesti, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento, al gestore dell'impianto, la Nuova Sondrio Calcio, che provvederà alla relativa consegna. Gli orari di ingresso, i relativi costi ed esenzioni sono stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento.
5. Gli studenti avranno libero accesso negli orari di lezione sotto il controllo del proprio insegnante.

Articolo 3

Utilizzo impianto di illuminazione

1. Nel caso vi sia la necessità di accendere i fari posizionati sulle 4 torri dell'impianto, dovrà essere fatta richiesta al gestore degli impianti calcistici con annessi spogliatoi e subordinato al pagamento secondo tariffa.

Articolo 4

Necessità del titolo d'accesso

1. L'ingresso all'impianto è in ogni caso subordinato al possesso di un titolo di accesso rilasciato in conformità alle condizioni e disposizioni del presente Regolamento di utilizzo.

Articolo 5

Condizioni di utilizzazione degli impianti

1. Gli utenti ammessi all'impianto svolgeranno l'attività o sotto propria responsabilità o dei rispettivi allenatori, istruttori, insegnanti e altri incaricati formalmente individuati dalla società/gruppo o ente titolare della concessione d'uso temporaneo e nominativamente individuati e comunicati al gestore limitatamente agli orari, alle attività ed alle strutture d'uso concordate.

Articolo 6

Aree di sosta per accompagnatori

1. Per motivi di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti è consentito ai genitori e agli accompagnatori degli atleti di poter sostare nelle aree di accoglienza predisposte all'esterno della recinzione e sulle tribune solo in occasione di svolgimento di manifestazioni ed iniziative specifiche, in osservanza delle disposizioni Anti-Covid.

Articolo 7

Specifiche di utilizzo delle corsie della pista

1. La prima corsia è riservata alle prove cronometrate di mezzofondo, le corsie centrali sono destinate alla velocità e quelle esterne agli ostacoli.
2. Le prove cronometrate oltre ai 20 minuti sono consentite solo in condizioni di pista libera.
3. Le pedane e le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva e sotto il controllo di un allenatore responsabile in caso di minori e atleti principianti.
4. Al termine dell'allenamento le attrezzature vanno ricollocate al proprio posto.

5. Qualsiasi danno al materiale utilizzato negli allenamenti dovrà essere segnalato al gestore dell'impianto e ove causato da un uso negligente da parte del fruitore, il diretto responsabile sarà tenuto al risarcimento dello stesso congiuntamente alla società sportiva o ente di appartenenza.

6. E' fatto divieto, senza espressa autorizzazione del gestore, di effettuare il lancio del peso, del martello, del giavellotto, del disco e similari

Articolo 8

Uso delle scarpe

1. Nel campo di atletica la lunghezza massima dei chiodi delle scarpe tecniche è di 9 mm., fatta eccezione per le scarpe di salto in alto nelle quali sono ammessi chiodi della lunghezza di 12 mm.

2. È consentito l'uso dell'impianto solo con calzature idonee prive di tacchetti o di altre asperità che possano arrecare danno alla pista e pedane, visto il materiale sintetico col quale sono costruite. Le scarpe devono essere pulite e prive di fango.

Articolo 9

Divieti-Obblighi

1. È vietato agli atleti e a chiunque utilizzi la pista di atletica di calpestare, attraversare o utilizzare il campo di calcio posto all'interno della stessa per svolgere attività sportiva.

2. È vietato ai calciatori che utilizzano il campo di calcio durante allenamenti o partite ufficiali di attraversare la pista con scarpe munite di tacchetti in alluminio.

3. L'utilizzo della pista è vietato in occasione di partite ufficiali di calcio.

4. In caso di meeting che richiedano l'utilizzo del campo di calcio, dovrà essere fatta richiesta scritta al gestore come proprietario dell'impianto, degli spogliatoi e degli impianti di illuminazione, che ne autorizzerà l'uso compatibilmente con gli impegni già assunti.

Articolo 10

Deposito dei beni personali e delle attrezzature sportive

(indumenti ed altri oggetti)

1. Il concessionario ovvero suo delegato come gestore dell'impianto, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi né è responsabile delle attrezzature e beni temporaneamente depositati nei locali adibiti a spogliatoi o all'interno dell'area della pista d'atletica, dai fruitori stessi siano essi persone fisiche o società sportive.

2. Né il concessionario o suo delegato come gestore dell'impianto potranno essere chiamati a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti verificatisi in conseguenza dell'inottemperanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 11

Divieto di circolazione di veicoli nel campo di atletica

1. Nella pista di atletica è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse biciclette e l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura per la preparazione atletica. Fanno eccezione le motocarrozze usate per il trasporto dei disabili ed i veicoli di servizio, necessari alla manutenzione della pista e del campo di calcio.

Articolo 12

Attività di personal training

1. È possibile svolgere attività di personal training all'interno dell'impianto di atletica solo se tale attività è rivolta a singole persone. Nel caso in cui tale attività sia rivolta ad un gruppo di persone e/o atleti, la stessa dovrà essere espressamente autorizzata dal gestore, sempre che rientri nell'ambito delle attività sportive dichiarate di primario interesse per la suddetta struttura.
2. L'attività citata dovrà svolgersi nel rispetto degli orari che verranno esposti all'ingresso della struttura e che dovranno essere concordati.

Articolo 13

Divieti

1. I fruitori dell'impianto di atletica sono tenuti ad osservare tutti i divieti previsti Dal presente regolamento d'uso di utilizzo agli artt. 9 e 11.

Articolo 14

Uso diligente dell'impianto e responsabilità per danni

1. I fruitori della pista di atletica sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso di spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente nell'impianto, in modo che venga mantenuta l'ottimale fruibilità degli stessi.
2. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
3. Del danno rispondono in solido i singoli atleti e fruitori dell'impianto e le società, associazioni ed enti cui gli stessi appartengono.

Articolo 15

Obbligo di sorveglianza sul corretto uso degli impianti posto a carico istruttori e responsabili di gruppi

1. Sugli allenatori istruttori e responsabili di gruppi incombe l'obbligo di sorvegliare

sull'osservanza dei divieti e delle altre disposizioni vigenti in materia d'uso dell'impianto di atletica, delle norme di sicurezza e delle regole di comportamento proprie dello sport e dell'etica sportiva.

Articolo 16

Sospensione dell'attività per manifestazioni

1. In caso di manifestazioni ed eventi all'interno degli impianti, il gestore provvederà a darne comunicazione preventiva mediante esposizione al pubblico di apposito avviso.
2. In tali occasioni gli allenamenti saranno sospesi.

Articolo 17

Soggetti incaricati di esercitare le funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul corretto uso dell'impianto sono svolte dal personale preposto della Nuova Sondrio Calcio.

Articolo 18

Sanzioni applicate in caso di inosservanza dei divieti

1. L'inosservanza dei divieti di cui al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da applicarsi con le procedure previste dalla legge 24/11/1981 n°689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Locale a seguito dell'azione di accertamento.

Articolo 19

Normativa emergenza Covid

1. Fino alla durata dell'emergenza Covid-19, le società che utilizzeranno le strutture di atletica saranno direttamente responsabili del rispetto della normativa vigente in materia e solleveranno la società Nuova Sondrio Calcio da ogni responsabilità in merito.